- DirittoScolartico.it -

N. 00172/2011 REG.PROV.CAU. N. 00294/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Michele Coromano, Marcella Ceniccola, con domicilio eletto presso Michele Coromano Avv. in Campobasso, Principe di Piemonte, 41;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Pers. del Ministro P.T., Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise in Pers. del Leg. Rappres. P.T., Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore "[omissis]" - Liceo Scientifico di [omissis] (Cb);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 24.6.11, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe III sez. C alle sezioni A e B del Liceo Scientifico di [omissis] eliminando di fatto, per l'anno scolastico 2011 - 2012 la sez. C per la classe IV e prevedendo, di conseguenza, due classi quarte, sezz. A e B, rispettivamente di 26 e 27 alunni; nonchè in via subordinata per la disapplicazione del D.P.R. 20.3.09, n. 81 e delle circolari MIUR nn. 21 del 14.3.11 e 63 del 13.07.11, nella parte in cui si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutti gli atti presupposti, connessi, e/o conseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. contenuta nel suindicato ricorso, depositata il 13 settembre 2011;

Considerato che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è fissata per il giorno 5 ottobre 2011 e che, per tale data, il danno grave paventato dalla parte ricorrente potrebbe essersi già verificato;

Considerato altresì che, per la data fissata per l'esame dell'istanza cautelare, l'amministrazione resistente potrebbe utilmente riesaminare la questione posta con il ricorso in esame e di quanto deciso da questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza n.163/2011;

Considerato che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall'art. 56 comma 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ai fini dell'adozione di misure cautelari provvisorie;

- DirittoScolartico.it -

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata istanza provvisoria, sospendendo, pertanto, l'efficacia degli atti impugnati;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2011 con inizio alle ore 9.30.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 14 settembre 2011.

Il Presidente Goffredo Zaccardi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 14/09/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)